

Civile Sent. Sez. 6 Num. 5187 Anno 2015

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 16/03/2015

SENTENZA

sul ricorso 5464-2014 proposto da:

EDISON SPA, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

C.U. + C. +

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 125/12/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 3/06/2013, depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l'Avvocato Livia Salvini difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Bacosi Giulio (Avvocatura) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.125/12/13, depositata il 12.7.2013, la CTR della Lombardia dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Edison spa avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva disatteso il ricorso proposto nei confronti dell'avviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale avanzata con DOCFA dalla società contribuente in relazione agli impianti di produzione di energia idroelettrica denominati "Armisa" e "Venina".

Rilevava il giudice di appello che la parte appellante si era limitata a riprodurre il contenuto delle doglianze già avanzate nel procedimento di primo grado e che l'appello era dunque inammissibile in quanto privo di motivi d'impugnazione, non potendosi l'appellante limitare a riprodurre le difese svolte in primo grado senza indicare le argomentazioni che sorreggevano la decisione impugnata.

Aggiungeva, nel merito, che l'operato dell'ufficio in relazione alla determinazione della rendita era da ritenere corretto, essendosi quest'ultimo avvalso del combinato disposto degli artt.28 e 29 del dPR n.1142/1949, potendo il valore capitale essere determinato in rapporto al costo di ricostruzione.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

La causa veniva chiamata all'udienza del 21 gennaio 2015 e in quella sede posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell'art.53 c.1 d.Lgs.n.546/1992, lamentando l'erroneità della decisione impugnata. L'atto di appello conteneva, ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, i requisiti di specificità utili ai fini della proposizione dell'impugnazione.

Con il secondo e il terzo motivo si deducono l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - e in alternativa l'insufficiente motivazione circa un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fatto decisivo per il giudizio nel caso in cui dovesse ritenersi applicabile la disposizione di cui all'art.360 c.1 n.5 c.p.c. *ante* riforma di cui all'art.54 d.l.n.83/2012, conv. nella l.n.134/2012-, non avendo preso in considerazione le articolate deduzioni esposte nel giudizio di merito.

L'Agenzia delle entrate ha dedotto l'infondatezza del primo motivo, avendo in definitiva la CTR deciso nel merito il giudizio e delle ulteriori censure.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l'esame delle ulteriori censure.

E' nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza- Cass.n.3064/12;Cass.n.14908/14-.

A tali principi non si è attenuto il giudice di appello che ha tralasciato di considerare la puntuale esposizione delle ragioni di dissenso alla sentenza di prime esposte dalla contribuente nell'atto di appello - puntualmente riportato nel ricorso-.

D'altra parte, ad onta di quanto affermato dalla controricorrente, v'è da evidenziare che la CTR ha esaminato con priorità la questione relativa all'ammissibilità dell'appello, escludendola.

Sul punto giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte-sent.n.3840/2007 hanno affermato il principio - ribadito da successiva pronunzie-v., ex plurimis, Cass.n. 9647/2011 -che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, dichiarati inammissibili gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame, la quale provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando inammissibili gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso il 21 gennaio 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione